



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA - 3°sez. Lavoro -

Il Giudice Unico dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di Giudice del lavoro, all'udienza del 13.5.2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.36086\2016 del ruolo gen.le lav. e vertente

TRA

Comune di ██████ in persona del Sindaco p.r. rapp.to e difeso dagli avv.ti I. Nadile, R. Chiumento e F. Lorenzoni in virtù di mandato su separato documento informatico nonché di memoria di costituzione del nuovo difensore

Opponente

E

INPGI- Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" in persona del legale rapp.te p.r. rapp.to e difeso dall'avv.to B.E. Pontecorvo

Opposto

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 18.10.2016 il Comune di ██████ proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso su istanza dell'Istituto opposto ed avente ad oggetto il pagamento della somma ivi indicata maturata a titolo di contributi e relative sanzioni civili maturati nei periodi dall'1.4.2010 al 10.6.2014 quanto a ██████ ██████ ed dall'1.4.2010 al 31.1.2012 quanto a ██████ ██████ eccependo la nullità e l'inefficacia del decreto per carenza di procura alle liti del difensore dell'opposto, l'incompetenza per territorio del Giudice adito, l'insussistenza del credito contributivo, l'avvenuto versamento



dei contributi relativi alle posizioni dei suindicati collaboratori presso l'Inps e chiedendo la revoca del decreto opposto, l'accertamento dell'insussistenza del diritto dell'ente opposto a ricevere i contributi e, in subordine, la condanna dell'Inps al versamento in favore dell'Inpgi dei contributi ricevuti fino alla concorrenza del dovuto nonché alla restituzione ad esso opponente delle somme versate in eccesso, in ulteriore subordine, accertare il diritto dell'Inpgi al versamento dei contributi nella misura indicata dal Comune di [REDACTED], in ulteriore subordine, dichiarare la non debenza delle sanzioni, in via ulteriormente subordinata, condannare l'Inps e l'Inail alla restituzione al Comune di [REDACTED] di quanto versato con riferimento ai rapporti di lavoro in oggetto per i periodi dedotti, vinte le spese.

Si è costituito l'Inpgi deducendo: la validità della procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, la competenza per territorio dell'adito Tribunale ai sensi dell'art.444 co.3 c.p.c. e, nel merito, la sussistenza dei crediti contributivi oggetto del provvedimento monitorio opposto accertati all'esito della verifica ispettiva di cui al verbale n.53\2015 e in applicazione della l.n.150\2000 tenuto conto dell'attività svolta dai giornalisti [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] nell'ambito dell'ufficio per i rapporti con la stampa e dell'ufficio comunicazione per gli assessorati esistenti presso il Comune di [REDACTED]; ha chiesto il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.

Non è stata autorizzata la chiamata in causa di Inps e INail.

Preliminarmente va affermata la competenza per territorio dell'adito Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro in applicazione del criterio di cui all'art. 444 co.3 c.p.c. nel rilievo che l'ente opposto, per espressa previsione dello Statuto, ha quale unica sede legale ed amministrativa in Roma incaricata in via esclusiva alla riscossione dei contributi.

Va ugualmente disattesa l'ulteriore eccezione preliminare relativa alla nullità del decreto opposto per mancata attestazione di conformità della copia cartacea della procura atteso che, non



essendo contestati il valido rilascio della procura alla liti ai difensori dell'ente creditore e l'allegazione della stessa al ricorso per decreto ingiuntivo depositato telematicamente, si osserva che l'omessa notifica della procura unitamente al decreto ingiuntivo non essendo prescritta della normativa codicistica, non inficia la validità del decreto ingiuntivo.

Nel merito, non può condividersi l'assunto di parte opponente secondo il quale l'attività svolta dai suindicati giornalisti sarebbe riconducibile all'ipotesi disciplinata dall'art.90 co.1 d.lgs.n.267\2000 che prevede: "Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi puo' prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge". Ed invero, dalla documentazione acquisita emerge, con evidenza, che tali giornalisti svolgevano le attività tipiche dell'addetto all'ufficio stampa di cui alla l.n.150\2000 che, nel disciplinare le attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni, dettagliatamente individuati all'art.1 co.5, attribuisce alle pp.aa. la facoltà di dotarsi di un ufficio stampa costituito "da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti" (art.9 co.2).

Ciò posto, pur non avendo il Comune opponente costituito formalmente un ufficio stampa, già con determina dirigenziale n.3366\2009, successivamente prorogata, aveva conferito a [REDACTED] l'incarico comprendente la "tenuta dei rapporti con quotidiani, settimanali e stampa periodica in genere, la preparazione di conferenze stampa ed interviste", come si evince dalla relativa documentazione in atti. Tale circostanza trova conferma nelle dichiarazioni rese dal teste [REDACTED] [REDACTED], il quale ha riferito che il [REDACTED] ha svolto le tipiche attività di ufficio stampa quali: analisi rassegna stampa, redazione e pubblicazione comunicati stampa, redazione delle notizie da inviare agli organi di informazione, cura dei rapporti con questi ultimi nonché nei comunicati stampa e convocazioni di conferenza



stampa prodotti dall'ente opposto e sottoscritti dal [REDACTED] con la dizione "ufficio stampa Comune di [REDACTED]".

Lo stesso [REDACTED], sentito in sede di accertamento, ha dichiarato di essere stato assunto a tempo determinato dal luglio 2010 "per svolgere attività di ufficio stampa" precisando che le sue mansioni consistevano in: "analisi della rassegna stampa, comunicati stampa e conferenze stampa per il Sindaco e Assessori, supporto ai colleghi giornalisti nel lavoro quotidiano, campagna di comunicazione" ed aggiungendo "ho curato lo sviluppo dello strumento mediaweb...lo sviluppo della rivista [REDACTED] dovecomequando, strumento dedicato ad informare la cittadinanza sugli eventi in città".

Ugualmente [REDACTED] [REDACTED], anch'egli iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti, ha svolto su incarico e nell'interesse dall'ente opponente attività di addetto alla comunicazione avendo collaborato, come dallo stesso riferito in sede ispettiva "con il Comune di [REDACTED] come addetto stampa del settore cultura e di altri assessorati" svolgendo le seguenti mansioni: "redazione dei comunicati stampa, rapporti con i media locali, organizzazione conferenze stampa, servizi per Media web e per [REDACTED] dovecomequando" precisando, altresì, di aver collaborato con il [REDACTED] alla "preparazione del mensile [REDACTED] dovecomequando e dei servizi per mediaweb".

Del resto nelle stesse determinate di conferimento di incarico in atti, l'oggetto dell'attività del [REDACTED] è riferito alla collaborazione nel "settore marketing territoriale e cultura per potenziare l'ufficio comunicazione in riferimento all'offerta turistica" nonché all'attività di comunicazione esterna in favore di diversi assessorati.

Dalle evidenze istruttorie emerge, dunque, che l'attività di [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] presenta i caratteri tipici dell'attività giornalistica per come individuata dalla Suprema Corte che ha statuito: "Costituisce attività giornalistica - presupposta, ma non definita dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista - la prestazione



di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, con il compito di acquisire la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo; assume inoltre rilievo, a tal fine, la continuità o periodicità del servizio, del programma o della testata nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l'inserimento continuativo del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa." (ex plurimis Cass. Sez. Lav.n.17723\2011). Nel caso di specie, invero, l'attività del [REDACTED] e del [REDACTED] non si limitava alla mera pubblicizzazione di informazioni ovvero alla pedissequa trasmissione all'esterno di dati richiedendo, al contrario, un indiscutibile apporto creativo nell'elaborazione delle notizie e del messaggio da diffondere a mezzo comunicati stampa ovvero i mezzi di comunicazione quali il mensile [REDACTED] dovecomequando e lo strumento di comunicazione on line mediaweb.

Accertata la natura giornalistica dell'attività svolta nell'interesse del Comune di [REDACTED] da [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] alla luce della richiamata documentazione e delle univoche dichiarazioni assunte in sede ispettiva nonché acquisite nel presente giudizio, deve dichiararsi la sussistenza dell'obbligo di versamento dei relativi contributi presso l'Inpgi per i periodi dedotti senza che possa attribuirsi rilievo alla circostanza che siano state aperte posizioni assicurative presso l'Inps con versamento della contribuzione neppure sotto il profilo della pure richiesta condanna dell'Inps al trasferimento di tali contributi all'Inpgi fino alla concorrenza del dovuto. Ed invero, non sussiste la condizione della buona fede del debitore che ha effettuato il pagamento ad ente previdenziale diverso dal titolare alla quale sono subordinati sia l'esonero dalle sanzioni sia l'effetto liberatorio previsto dall'art.116 co.20 l.n.388\2000 nè l'errore scusabile che consentirebbe il trasferimento della



contribuzione dall'ente che ha ricevuto il pagamento all'ente effettivo debitore, anche per effetto della circolare del 17.12.2009 relativa alla convenzione tra Inps ed Inpgi, tenuto conto che, come costantemente affermato dalla Suprema Corte, il datore di lavoro non poteva ignorare l'attività svolta dai dipendenti ed il conseguente obbligo di versamento dei contributi all'ente previdenziale di riferimento (ex plurimis Cass. sent.n.12897\2016).

Quanto alla domanda, avanzata in estremo subordine, di condanna di Inps e Inail alla restituzione dei contributi versati dal Comune opponente sulle posizioni contributive dei predetti [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] si osserva che essa consegue all'accertamento dell'obbligo contributivo nei confronti di altro ente previdenziale quale l'Inpgi non potendo i predetti enti trattenere contribuzione non dovuta.

Va, da ultimo, disattesa l'eccezione di erroneità del quantum nel rilievo che l'ente opposto ha provveduto alla quantificazione dei contributi in applicazione dei criteri individuati all'art.10 del regolamento Inpgi.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n.5946\2016; condanna Il Comune di [REDACTED] al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella complessiva somma di E.4657,00.

Roma 13.5.2019

Il Giudice

